



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

QUALITRY



TITOLO I

NATURA, SCOPI e FINALITA'

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e seg. Del Codice Civile denominata QUALITRY in breve "A.S.D. Qualitry" con sede in Torino (TO) corso Moncalieri 466/14, CAP 10133.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

QUALITRY associazione sportiva dilettantistica, è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative. L'associazione Qualitry collabora con organizzazioni ed enti aventi progettualità di Educazione e Promozione della Salute e del Benessere in un'ottica bio-psico-sociale. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico di natura amministrativo gestionale svolto da eletti è a titolo gratuito. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo professionale (anche se soci dell'associazione o membri del consiglio direttivo) e potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente. L'Associazione conseguito il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative:

- a) la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale;
- b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci;
- d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

L'attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo, in particolare nelle discipline legate al Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Nuoto, Ciclismo, Atletica Leggera e Walking.

All'interno di QUALITRY i responsabili delle varie discipline possono chiedere di utilizzare un nome diverso comunque con il sottonome BY QUALITRY (esempio XYZ by QUALITRY). Lo stesso nome deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo destinati ai soli propri associati e anche a non associati.

Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport e salute. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a. possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b. stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c. richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d. accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- e. organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- f. partecipare a campionati e gare nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
- g. organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Requisiti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro. La validità dell'iscrizione è annuale e viene meno alla data del 31 dicembre di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall'Assemblea dei Soci. La durata della qualifica di Socio è annua, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Ammissione dei soci

Quanti desiderassero divenire soci dell'Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni. Tutti i soci sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti dagli associati o a particolari categorie tra questi identificate. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 6 – Circolazione delle quote

La quota associativa non è tramissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- per radiazione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. Il socio recedente, deceduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che propongano l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti



alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. L'Assemblea delibera annualmente in merito all'affiliazione a Federazioni Sportive e Enti di Promozione Sportiva. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata a maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e validamente costituita quando son presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il favore della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera ordinaria spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea dal vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali di natura amministrativo gestionale si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o da qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva squalifiche o inibizioni superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'assemblea, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 16 – Convocazioni Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni primo venerdì del mese od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci,
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea,
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari,
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale. Come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'Associazione. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, e come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previa autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare, il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 22 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive",
- dai beni mobili ed immobili eventualmentene acquisiti con il fondo comune associativo,
- da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci,
- entrate commerciali connesse all'attività istituzionale,
- dai premi e dai trofei vinti.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Sede dell'Associazione

QUALITRY Associazione Sportiva Dilettantistica, ha sede legale in corso Moncalieri 466/14, CAP 10133 Torino (TO). E' facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferirne, con apposita delibera, l'ubicazione. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria se avverrà all'interno dello stesso comune, come previsto dagli artt. 2328 n. 2 e 2463 n. 2 del cod. civ. L'associazione può nominare sedi operative in luoghi diversi dalla sede sociale al fine di gestire al meglio le proprie attività.

Art. 25 – I Colori Sociali sono in Rosso, Verde e Blu Royal, più specificamente nei colori pantone

Blu: 2726C Rosso: 1795C Verde: 361C e nel carattere rappresentato nell'allegato 1 del presente statuto.

Art. 26 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 27 – Esercizio sociale



L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 – Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- d) libro di Cassa

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento delle associazioni deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà opporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri. Al presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art. 31 – Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute dello Statuto o dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata in subordine le norme del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Norme attuative non espressamente contemplate nel presente Statuto vengono demandate ad apposito regolamento interno di attuazione.